

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

**Presidenza del Presidente della
9^a Commissione permanente MICOLINI
indi del Vice Presidente della
9^a Commissione permanente FRANCHI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per le aree montane»
(1169);

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino»
(199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- Micolini (DC) Pag. 2, 4, 5 e *passim*
- Franchi (PDS) 21, 23, 29 e *passim*
ANGELONI (PDS) 7, 19, 22
CAMPAGNOLI (DC) 3, 6, 27 e *passim*
CARLOTTO (DC) 3, 6, 7 e *passim*
CARPENEDO (DC), relatore alle Commissioni riunite 5, 6, 7 e *passim*
CIMINO (PSI) 24, 26
DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro 7, 22
DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 5, 6, 7 e *passim*
GALDELLI (Rifond. Com.) 5, 28, 29 e *passim*
GIORGIO (PSI) 23
PAVAN (DC) 35, 37
RABINO (DC) 3

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

Presidenza del Presidente MICOLINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169)

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328.

Onorevoli colleghi, nella scorsa seduta il senatore Carlotto ha avuto modo di precisare che, contrariamente a quanto riportato nel resoconto sommario (e, aggiungo io, a quanto annotato da alcuni di noi), egli non aveva reso alcuna dichiarazione di ritiro dell'emendamento 4.0.2. Abbiamo eseguito gli opportuni accertamenti e in realtà non risulta alcuna formale dichiarazione di ritiro del citato emendamento. Evidentemente, si è trattato di un momento in cui si sono sovrapposte varie voci (come capita spesso, e come non dovrebbe capitare) e si è creato l'equivoco.

L'emendamento 4.0.2 del senatore Carlotto resta presentato e, trattandosi di un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo, potremo esaminarlo nel momento che il proponente riterrà più opportuno.

Aggiungo che è stato presentato dal senatore Ferrari Karl il seguente subemendamento all'emendamento 4.0.2:

All'emendamento 4.0.2 aggiungere il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1993 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 1996».

4.0.2/1

FERRARI KARL, RUBNER, CARLOTTO, DUJANY,
LEONARDI, ROBOL, REDI, RABINO

Al riguardo mi pare che si tratti di una agevolazione fiscale inerente l'intero territorio nazionale e non soltanto la montagna della quale il nostro disegno di legge si occupa. Peraltro, per i territori montani mi pare che la vigente normativa preveda già l'agevolazione della tassa fissa senza termini di scadenza. Pregherei pertanto il presentatore di valutare se insistere su detto emendamento, anche per evitare problemi di ammissibilità oltre che di copertura finanziaria.

CARLOTTO. Ringrazio vivamente la Presidenza e la segreteria per aver voluto accertare la realtà dei fatti.

Accolgo con soddisfazione la dichiarazione del Presidente che mi consente di scegliere il momento più opportuno per discutere l'emendamento in questione. Se la Presidenza non ha nulla in contrario, proporrei di approfondire la tematica alla fine dell'esame dell'articolo.

RABINO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.2.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, voglio informare la Commissione che ho riformulato l'emendamento 10.3 come emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo e, se la Presidenza non ha nulla in contrario, vorrei proporre di esaminarlo dopo aver discusso l'ultimo articolo. Il testo riformulato è il seguente:

Aggiungere il seguente articolo:

«Le comunità montane, anche convenzionandosi o riunendosi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale nonché con l'Enel ed altri soggetti pubblici per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, possono, compatibilmente con le caratteristiche ambientali:

- a) realizzare e gestire reti idriche e centraline idroelettriche, nonché impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili;
- b) realizzare progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative;
- c) realizzare e gestire discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili».

10.3 (nuova formulazione)

CAMPAGNOLI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Interventi per lo sviluppo di attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;».

2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1986, n. 44, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

All'articolo 11, lettera b), sostituire le parole da: «anche con particolare riferimento alle condizioni delle» con le altre: «con particolare riferimento alle».

11.2

CAMPAGNOLI

Al comma 2, al settimo rigo, sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».

11.3

CARLOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «comuni montani» inserire le parole: «con meno di 5.000 abitanti».

11.3/1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «attività agricole» inserire «nonchè ma composizione fondata»; prima delle parole: «coltivatori diretti» inserire: «da cooperative agricole».

11.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 4, tra le parole: «residenti nei comuni montani» e le altre: «dando ad essi preferenza» inserire le seguenti: «nonchè dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani».

11.5

ANGELONI

Al comma 4, tra le parole: «residenti nei comuni montani» e le altre: «dando ad essi preferenza» inserire le seguenti: «nonchè dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani».

11.6

GALDELLI, ICARDI

GALDELLI. Signor Presidente, l'emendamento 11.1, soppressivo dell'articolo, si illustra da sè.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 11, proposta dal senatore Galdelli e da altri senatori.

Non è approvata.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.2.

CARLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.3.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite* Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 11 è molto importante, perchè estende l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 44 del 1986 anche ai comuni montani.

Mi domandavo peraltro se la terminologia «comuni montani» dovesse essere interpretata nella sua eccezione larga, oppure se, in via provvisoria e in attesa che venga definito un disegno di legge che estende l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 44 a tutte le aree svantaggiate del paese, non sia più opportuno limitare le previsioni del disegno di legge al nostro esame ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti. In caso contrario estenderemmo la normativa suindicata anche ai comuni come Bolzano ed Aosta, il che mi sembra eccessivo.

A tal fine, mi sembra opportuno presentare il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «comuni montani» inserire le parole: «con meno di 5.000 abitanti».

11.3/1

IL RELATORE

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Rientra in una logica di carattere territoriale pensare di poter stabilire un termine discriminante in base alla popolazione per comuni che distano solo qualche chilometro l'uno dall'altro. A me sembra una limitazione molto vaga. Quindi, se vogliamo porre limiti effettivi, dobbiamo pensare a ben altro. Non si può considerare solo la popolazione di un comune, anche perchè, per aggirare la norma, basterebbe trasferire la sede nel comune più piccolo. Si dovrebbe verificare la residenza dei soci ed esaminare tutta una serie di questioni molto complesse dal punto di vista tecnico.

Quindi, non ritengo che sarebbe facile l'applicazione di un criterio del genere. Comunque, su questo mi rimetto alle Commissioni.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei fare presente che più volte nella normativa si fa riferimento alla classificazione di comuni con meno di 5.000 abitanti. Il punto di partenza è la considerazione che in realtà sono proprio i comuni montani che perdono la popolazione.

La legge n. 44 del 1986 si riferisce ad un determinato ambito territoriale, che viene esteso nel provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante l'assenza dei senatori Ottaviani e Gibertoni, dichiaro decaduto l'emendamento 11.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

Presidenza del Vice Presidente FRANCHI

ANGELONI. L'emendamento 11.5 estende il contenuto del comma 4 alle cooperative agricole aventi sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani in età compresa fra i diciotto e i quarant'anni.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Avrei preferito richiamare un concetto di prevalenza, anzichè fissare una percentuale. Comunque, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.5.

ANGELONI. È difficile trovare giovani nelle aree montane.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. La legge per il Mezzogiorno si richiama al concetto di prevalenza.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Questa comma non si riferisce però alla legge n. 44 del 1986; il riferimento a quest'ultima si conclude con il comma 3.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Comunque, dovremmo seguire una linea logica. Giustamente, abbiamo considerato la questione relativa all'applicazione della legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. Qui ci troviamo di fronte ad una normativa che fa riferimento ad un'incentivazione di quest'ultima; la legge per il Mezzogiorno prevede una prevalenza di soci. In questo caso, invece, la cooperativa non sarebbe neanche giovanile a maggioranza ma addirittura lo sarebbe in minoranza, e gli incentivi previsti sarebbero perfino superiori a quelli stabiliti dalla legge per il Mezzogiorno. A mio avviso, quindi, si dovrebbe procedere in sintonia con quanto previsto dalla legge n. 44 del 1986 che prevede determinate caratteristiche per quanto riguarda la composizione dei soci. Dovremmo seguire almeno la stessa logica.

CARLOTTO. Ma in montagna vi è una situazione diversa rispetto al resto del paese.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi sono molti giovani nei territori montani. Sicuramente non ve ne sono nella misura del 40 per cento richiesto per le cooperative.

Presidenza del Presidente MICOLINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dalla senatrice Angeloni.

È approvato.

Stante l'assenza dei senatori Galdelli e Icardi, dichiaro decaduto l'emendamento 11.6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano)

1. Il CIPE e le regioni emanano, direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare, anche con appositi incentivi finanziari, la pubblica amministrazione a decentrare in montagna attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane (istituiti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, eccetera).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo con il seguente: «Decentramento di attività e servizi».

12.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sopprimere le parole da: «anche» fino a: «finanziari».

12.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo le parole: «eccetera», aggiungere: «disponendo gli stanziamenti finanziari necessari».

12.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, tutti di natura formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per lo sviluppo del turismo)

1. Per le iniziative rivolte alla realizzazione od all'ampliamento di strutture turistico-alberghiere e di impianti sportivi nei territori di montagna, le regioni sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati da istituti di credito a medio termine fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite di 5 miliardi di lire. Tali contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi statali e regionali.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1, non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità».

12.0.1

COMPAGNA

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con

«denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «Prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agro-alimentari originarie nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione «Prodotto nella montagna italiana».

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, quinto rigo, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.3

CARLOTTO

Al comma 1, nel 15º rigo, sostituire le parole: «comuni montani» con le altre: «territori montani».

13.1

CARLOTTO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni fisseranno i parametri igienico-sanitari per la produzione e la commercializzazione del prodotto tipico di montagna».

13.2

DUJANY

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.4

CARLOTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ministero dell'agricoltura e foreste» con le altre: «Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

13.5

CARLOTTO

Al comma 1, dopo le parole: «l'Albo dei prodotti» sopprimere la parola: «tipici».

13.6

IL GOVERNO

CARLOTTO. Signor Presidente rinuncio ad illustrare gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5, di natura formale.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo ha presentato l'emendamento 13.6 perchè ritiene che nella dizione «denominazione di origine», contenuta al comma 1, sia già compreso il concetto della parola: «tipici».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è favorevole agli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, e 13.6.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Carlotto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

CARLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1 per le motivazioni già espresse in relazioni ad altre proposte emendative di contenuto analogo.

Inoltre, faccio mio l'emendamento 13.2 del senatore Dujany, che non è presente.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile l'emendamento 13.2 poichè esso riguarda una materia di competenza statale.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Carlotto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Carlotto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

CAPO V
INCENTIVI VARI

Art. 14.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 di abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato ad IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 40 milioni, avviene con il sistema forfettario e le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta dei documenti contabili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero: «500» con: «800».

14.1

RIZ, RUBNER, DUJANY

Sopprimere le parole: «e le imprese» fino a: «contabili».

14.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, propongo all'attenzione sua e della Commissione il seguente emendamento che riformula l'articolo 14:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

14.3

IL RELATORE

Con tale emendamento ho cercato innanzitutto di tener conto delle proposte di modifica del senatore Galdelli riguardanti gli orari di apertura e di chiusura dei piccoli esercizi commerciali e le tabelle merceologiche ad essi riferite.

Mi è stato poi fatto notare dal Servizio di bilancio che per la determinazione del reddito di impresa non esiste un sistema forfettario, ma esso può avvenire sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. Vi potrebbero infatti essere delle imprese che preferiscono rimanere col sistema analitico, non considerando utile il concordato che viene loro proposto.

Infine, ho ritenuto opportuno precisare che il volume di affari che fa scattare la possibilità del concordato è riferito all'anno precedente, mentre il nuovo sistema per la determinazione del reddito riguarda gli anni di imposta successivi. Infatti, poichè il concordato presuppone l'esonero della tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, è chiaro che il nuovo sistema potrà aver luogo solo l'anno successivo a quello in cui si è registrato un volume di affari che ne consente l'utilizzo, cioè, nel caso inferiore a 60 milioni.

CARLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento proposto dal relatore mi trova favorevole.

Pregherei peraltro il senatore Carpenedo, nella filosofia che egli ha indicato in altre occasioni, di estendere la normativa anche ai territori montani. Se infatti essa è valida solo «Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani» si escludono i centri abitati dei comuni non montani ma situati in territorio montano. Bernezzo, ad esempio, è un comune pedemontano, non montano, in provincia di Cuneo; in base all'emendamento del relatore la frazione Sant'Anna di Bernezzo, situata a oltre 1.000 metri di quota, verrebbe esclusa.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Carlotto, non posso accogliere la sua proposta. A mio parere abbiamo trovato un buon compromesso tra i comuni montani e i territori montani. Si tratta di una norma a carattere sperimentale: estendendo la sua applicazione ai territori montani, e quindi al di là dei comuni facenti parte delle comunità montane, avremmo dovuto riferirci non più alla legge n. 142 del 1990 ma alla legge n. 991 del 1952, inserendo una ulteriore complicazione e facendo un passo indietro di non poco conto.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Concordo pienamente con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, sostitutivo dell'articolo 14, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Incentivi alle pluriattività)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 20.000.000.

2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000».

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti due commi:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale le quali:

a) abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei territori dei comuni montani;

b) siano iscritte nella Sezione cooperative agricole del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo dal Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e osservino i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del medesimo decreto;

c) conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali;

d) associno lavoratori agricoli, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, in numero non inferiore al cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei soci cooperatori;

e) dispongano di macchine, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c), possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico che hanno compiti ed esercitano funzioni in materia di territori montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni predisposte dagli enti stessi al fine di assicurare la realizzazione dei compiti e delle finalità di cui alla presente legge, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la salvaguardia, la conservazione, la sistemazione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio montani, quali lavori e servizi di forestazione, di riassetto idrogeologico, di sistemazione idraulica, idraulicoagraria e idraulicoforestale, di conservazione dell'edilizia rurale, del paesaggio rurale e montano, di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, di sorveglianza dei boschi, a condizione che il valore di ogni singolo lavoro o servizio, o di ogni eventuale lotto funzionale degli stessi, non sia superiore a lire 280.000.000».

«Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese singole od associate che svolgono, per conto e nell'interesse sia di enti pubblici che di privati, le attività indicate nei primi due commi del presente articolo sono inquadrare nel settore dell'agricoltura».

Dopo il comma 2 dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

Lo svolgimento di una o più delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, attraverso l'utilizzazione di aziende agricole interamente ricadenti in territori montani, nel rispetto dei criteri, limiti ed obblighi amministrativi dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 5 dicembre 1985, n. 730, si reputano comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le regioni, nell'esercitare le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 10 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono tenere conto della necessità di agevolare e favorire l'esercizio delle attività agrituristiche nei territori dei comuni montani, a sostegno della permanenza e dello sviluppo dell'imprenditoria agricola nei predetti territori.

15.11

ANGELONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli ad associati, i quali conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni

di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000, per ogni anno solare».

15.10

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti: «o dei propri soci». Alla fine del comma, dopo la parola: «importi» inserire le seguenti: «commisurati alla loro strumentazione tecnica e capacità di lavoro».

15.1

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000» con l'altra: «50.000.000».

15.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente inciso: «In deroga alle vigenti disposizioni i soggetti sopra indicati possono svolgere inoltre attività artigianali complementari all'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale».

15.12

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Negli stessi limiti essi possono svolgere attività artigianali complementari all'attività agricola».

15.3

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 rientrano nell'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.4

CARLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma precedente si applica il sistema forfettario come definito nell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

15.5

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto».

15.6

CARLOTTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze, destinate all'esercizio delle attività di cui al comma 1 e dell'attività agrituristica si considerano costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per attività agrituristica si intende l'attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande che viene svolta o che è già stata svolta nel rispetto della legge quadro sull'agriturismo n. 730 del 5 dicembre 1985 e delle relative leggi delle regioni o delle province autonome, da parte di soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.13

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «I comuni possono definire con proprio regolamento le caratteristiche di abitabilità, agibilità e igienico-sanitarie delle costruzioni rurali esistenti, tenuto conto della tipicità del patrimonio edilizio rurale della zona».

15.14

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni, possono attribuire incentivi per attività agrituristica nei territori montani ai sensi della legge n. 730 del 1985».

15.8

CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le regioni a statuto ordinario in sede applicativa dei decreti previsti dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dovranno prevedere, nella loro facoltà impositiva, particolari agevolazioni per le popolazioni residenti nei territori montani».

15.9

CARLOTTO

Aggiungere il seguente comma 3:

3. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è modificato come segue:

«Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà e di diritti reali a qualsiasi titolo, di fondi rustici fatti a scopo di costituzione, arrotondamento o accorpamento di proprietà direttocoltivatrice, nonchè di fabbricati aventi i requisiti di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

Le agevolazioni ed esenzioni sono applicabili in quanto, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiara:

a) di essere persona che dedica la propria attività manuale abitualmente all'attività agricola;

b) il fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, senza eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare, rispettivamente che il fabbricato o porzione di fabbricato abbiano i requisiti di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, e che la sussistenza dei citati requisiti venga comprovata da un certificato, rilasciato su richiesta, dall'Ispettorato agrario territorialmente competente.

Le agevolazioni ed esenzioni sono provvisoriamente concesse se in sede di registrazione dell'atto venga presentata l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato agrario, dalla quale risulta che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo. Se il certificato definitivo non è prodotto nel termine di due anni dall'atto di acquisto, si applicano le imposte ordinarie.

Decade dalle agevolazioni ed esenzioni il beneficiario, il quale, prima che siano decorsi 10 anni dall'atto di acquisto, aliena a qualsiasi titolo volontariamente la proprietà del fondo o costituisce diritti reali su di esso che siano incompatibili con la coltivazione diretta oppure cessa di coltivarlo direttamente; nel caso di fabbricati la decadenza si verifica se venga volontariamente meno nel decennio successivo all'acquisto la destinazione ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi o all'attività agrituristica. L'alienazione entro il decennio a favore di familiari partecipanti alla diretta coltivazione non comporta la decadenza dei benefici fiscali. La decadenza è accertata dall'Ispettorato agrario competente ed opera limitatamente al valore della parte ceduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero bene al momento dell'acquisto».

15.15

RIZ, RUBNER, DUJANY

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento presentato dalla senatrice Angeloni è molto articolato, però mi sembra si riferisca principalmente alla possibilità di affidare alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale l'esecuzione di lavori attinenti la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, quando l'importo non superi un certo valore.

Vorrei proporre alla senatrice Angeloni la seguente riformulazione sintetica: «Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la difesa e la valorizzazione dell'ambiente a condizione che l'importo di ogni singolo lavoro o servizio o di ogni lotto funzionale degli stessi non superi lire 280 milioni».

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Non vedo il motivo di definire per legge un'eventualità del genere.

PRESIDENTE. L'articolo 15 prevede incentivi alle pluriattività di imprenditori agricoli, singoli o associati. Ritengo che questa dizione ricomprenda anche le cooperative. Se poi vogliamo fare riferimento alle cooperative di tutti i tipi, allora è un altro discorso: non diciamo che vogliamo conservare le pluriattività per gli imprenditori agricoli ma per i soggetti che stanno in montagna, che è cosa assai diversa.

Quindi, posta la questione in questi termini, le Commissioni valuteranno.

CARLOTTO. Indipendentemente dalle considerazioni svolte dal relatore e dalle osservazioni del Presidente, se parliamo di cooperative, occorre modificare l'importo previsto annualmente: la cifra di 20 milioni è congrua nel caso di un'azienda singola ma è troppo bassa se riferita alle cooperative.

PRESIDENTE. Si potrebbero stabilire 280 milioni complessivi nel caso di associati oppure prevedere 20 milioni per ogni socio.

CARLOTTO. Si pone comunque il problema di stabilire per le cooperative un importo maggiore come massimo consentito di lavori perchè la cooperativa ha dimensioni e capacità operative diverse da quelle del singolo imprenditore.

PRESIDENTE. A mio avviso, occorre stabilire una cifra per gli imprenditori singoli (20 milioni, come previsto nell'articolo 15) e un altro importo per quelli associati. Non vi sono altre soluzioni. Se stravolgiamo l'impalcatura della normativa, vi è il rischio di fare riferimento a cooperative di soggetti diversi, non agricoli. In questo caso il discorso diventerebbe difficile anche per il Tesoro.

ANGELONI. Ma questo non riguarda il Tesoro. Forse non è chiara la *ratio* del mio emendamento, nel quale per la verità si affrontano diverse questioni; forse dovrebbe essere formulato diversamente, estrapolando la questione principale: bisognerebbe prevedere espressamente che l'articolo incentiva le pluriattività non di un soggetto agricolo che vive nelle aree montane ma di tutti coloro che vivono e operano nei territori montani. Personalmente intendo così questo disegno di legge: esso non si rivolge solo agli imprenditori agricoli ma

ad un territorio e tende anzitutto a favorire la permanenza delle popolazioni in determinate aree attraverso agevolazioni previste in vari ambiti.

Il mio emendamento è volto a far sì che i lavori di ripristino e di valorizzazione ambientale (collegati con la forestazione da un lato e con le difese del suolo dall'altro e pertanto strettamente connessi) possano essere eseguiti da imprese singole, come previsto dalla legge, o da imprese cooperative, che costituiscono una realtà economica significativa, soprattutto in alcune regioni. Ad esempio, nelle regioni d'Italia centrale - quelle che conosco meglio - nel campo della forestazione e della difesa del territorio le imprese cooperative sono una realtà economica significativa. Però vi sono difficoltà e problemi da risolvere in questo settore. Occorre tenere presente la composizione delle cooperative: queste si costituiscono nel territorio e mirano a creare lavoro e nuove attività cooperative, favorendo la permanenza delle popolazioni in quelle aree. Le difficoltà che si sono determinate derivano dalle nuove normative in materia di appalti pubblici, che alcune regioni hanno già predisposto e che stanno per essere varate a livello nazionale essendo imminente l'approvazione della riforma della legge sugli appalti. Comunque, in questa realtà in cui (anticipando l'attuazione della normativa sugli appalti) sono già intervenute le regioni, lavori di questo genere vengono dati in appalto al massimo ribasso. Questo ha determinato l'ingresso sul mercato di imprese esterne che, pur di vincere l'appalto, fanno ribassi molto forti e si avvalgono di forza lavoro locale reclutata attraverso un sistema di sfruttamento insopportabile, che prevede forme di subappalto e di lavoro nero, che sfugge a tutti i controlli.

La norma proposta è volta a salvaguardare realtà economiche già presenti e a favorire la permanenza nel territorio di popolazioni che altrimenti cercherebbero altrove occupazione. Non sono agevolazioni che costano. È stato chiamato in causa il Tesoro, ma - ripeto - questa norma non lo riguarda. Si chiede una deroga alla normativa vigente in materia di affidamento di lavori e di servizi pubblici; peraltro è una deroga già prevista dalla riforma generale degli appalti per lavori di importo inferiore a 300 milioni. La normativa europea in materia di servizi prevede un importo diverso, di poco superiore ai 300 milioni. Quindi, lo scopo di questo emendamento è di carattere sociale, non ha alcun costo ma consente a queste imprese di svolgere un lavoro che altrimenti rischierebbe di essere affidato ad altri e di tornare in quelle zone solo attraverso le vie del lavoro nero.

PRESIDENTE. Pur comprendendo la filosofia complessiva dell'emendamento 15.11, gli incentivi alle pluriattività non dovrebbero riguardare gli appalti ma favorire la permanenza del soggetto contadino sul territorio.

Approvare questo emendamento significherebbe comunque considerare gli agricoltori soggetti estranei. Quella prevista invece è un'agevolazione espressamente rivolta all'imprenditore agricolo che resta su quel territorio. Senza questo riferimento, vi è il rischio che la cooperativa possa di fatto divenire concorrente dell'imprenditore agricolo. Non c'è un'agevolazione particolare per il soggetto agricolo,

che può eseguire piccoli lavori per integrare il reddito; arriva la cooperativa, magari di zone diverse, per fare lo stesso lavoro e a questo punto il coltivatore diretto o diventa socio della cooperativa o emigra. La filosofia dell'incentivazione alle pluriattività è del tutto diversa: i lavori sono eseguiti da soggetti imprenditori affinché questi, potendo in tal modo integrare il reddito derivante dall'attività di coltivatori diretti, restino sul territorio.

Ritengo che la questione posta dalla senatrice Angeloni si debba riproporre in sede di esame della normativa generale sugli appalti dei lavori pubblici. Si tratta di agevolazioni previste in questa normativa per un soggetto specifico: l'imprenditore agricolo.

FRANCHI. A mio parere si potrebbe trovare un punto d'incontro tra il testo proposto dalla Sottocommissione ed alcune osservazioni della collega Angeloni con la seguente riformulazione dell'articolo 15: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, nonché le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 20 milioni per gli imprenditori singoli e non superiori a 380 milioni per gli imprenditori associati e le cooperative».

Come i colleghi potranno notare con questa nuova formulazione manteniamo il giusto principio al quale faceva riferimento poc'anzi il Presidente, perchè lasciamo agli imprenditori agricoli la titolarità delle opere il cui importo non superi i 20 milioni ed agli imprenditori associati e alle cooperative quei lavori il cui importo invece è superiore a 20 milioni, e allo stesso tempo recepiamo le osservazioni altrettanto apprezzabili della senatrice Angeloni.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un'operazione estremamente raffinata il cui fine è ben altro rispetto allo spirito della legge. Mi dispiace molto riscontrare un simile atteggiamento, perchè evidentemente preferirei operassimo in sintonia con la volontà che si vuole fare emergere dalla stessa legge.

Voglio far notare che, mentre l'articolo 15 recita: «Gli imprenditori agricoli..., singoli od associati, ed i loro famillari... residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane...», nella raffinata formulazione dell'emendamento 15.11 si legge: «I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani...», recependo il concetto della ubicazione e non più della residenza.

Un'altra raffinatezza si riscontra in relazione ai mezzi propri, laddove si legge: «dispongano di macchine, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività...», il che non significa

utilizzare mezzi propri ma poter utilizzare mezzi esterni. Poi la senatrice è stata così gentile da far riferimento alla deroga rispetto alle disposizioni attualmente vigenti per quanto riguarda il sistema dell'appalto.

ANGELONI. Questo passaggio è ripreso dal testo dell'articolo 15 proposto dalla Sottocommissione.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. È vero, ma non si riferisce più al soggetto principale debole che bisogna proteggere per la tutela del territorio, ma a qualche cooperativa, che magari ha sede in tutt'altra parte d'Italia, che in questo modo può assumere l'appalto in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

ANGELONI. Evidentemente non ha letto con la dovuta attenzione l'emendamento, dove viene specificato chiaramente: «Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale le quali: a) abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei territori dei comuni montani».

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Lei non può smentire quanto ho detto. Si tratta di altri tipi di valori, anch'essi legittimi e da rispettare, ma che non hanno alcun riferimento col disegno di legge al nostro esame. La finalità che si persegue con l'emendamento viene esplicitata nel penultimo comma, che recita: «Lo svolgimento di una o più delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, attraverso l'utilizzazione di aziende agricole interamente ricadenti in territori montani, nel rispetto dei criteri, limiti ed obblighi amministrativi dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 5 dicembre 1985, n. 730, si reputano comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura».

Altra questione da sottolineare riguarda l'aspetto fiscale. Notate quest'altro meraviglioso telaio: «Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese singole od associate che svolgono, per conto e nell'interesse sia di enti pubblici che privati, le attività indicate nei primi due commi del presente articolo sono inquadrate nel settore dell'agricoltura».

A questo punto dovremmo, a mio parere, chiarire il riferimento rispetto al lavoro diretto da affrontare, altrimenti ci troveremo di fronte ad un particolare inserimento di valori e di nobili ispirazioni che non hanno nulla a che vedere con il disegno di legge riguardante la montagna.

Per quanto mi riguarda, se questa impostazione dovesse passare, nutro seri dubbi sulla possibilità che la discussione possa continuare in sede deliberante.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi spiace dover fare queste riflessioni, ma dobbiamo esprimere parere

contrario sugli emendamenti 15.11, 15.4, 15.5, 15.6, 15.13, 15.9, 15.15, 15.0.1, nonché sugli emendamenti 16.3, 16.2, 16.4 e 17.0.1, perchè le disposizioni in essi previste comportano prima di tutto un apprezzamento anche dei competenti Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale ed inoltre minori entrate fiscali di natura previdenziale e assistenziale.

FRANCHI. Signor Presidente, mi ero permesso di avanzare una proposta di mediazione tra il testo licenziato dalla Sottocommissione e l'emendamento formulato dalla collega Angeloni.

Ho ascoltato attentamente il suo intervento, che condivido, perchè principalmente con questo testo legislativo dobbiamo salvaguardare gli imprenditori agricoli che vivono *in loco*. Le osservazioni della collega Angeloni sono però altrettanto convincenti, perchè tengono conto di una realtà più generale. Le cooperative a prevalenza giovanile a nostro giudizio possono dare un contributo per salvaguardare la montagna.

Pertanto, si potrebbe riformulare l'articolo 15 aggiungendo, al comma 1, dopo la parola: «disposizioni», le parole: «nonchè le cooperative di produzione e lavoro agricolo forestale»; inoltre, dopo le parole: «lire 20.000.000», si potrebbero aggiungere le parole: «per imprenditori singoli e non superiori a lire 280.000.000 per gli imprenditori associati e le cooperative».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritengo che a questo punto sarebbe opportuno procedere ad una riformulazione della norma.

CARLOTTO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il comma 1 dell'articolo 15 presenta effettivamente una lacuna: viene fissato un unico limite per gli importi dei lavori da assumere in appalto anche in riferimento agli imprenditori associati. Peraltro, vorrei far presente che oltre alle cooperative di imprenditori agricoli, vi sono le cooperative di lavoratori agricoli. Bisogna tenere conto di questa realtà nella normativa in esame.

GIORGI. Signor Presidente, condivido le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Diglio, tuttavia occorre considerare con attenzione la questione delle cooperative. L'insieme dei soggetti che esercitano attività agricole e di forestazione si distingue dal complesso delle imprese cooperative, che oggi possono assumere dimensioni notevoli. Occorre invece incentivare la piccola cooperazione nei territori montani (che è cosa ben diversa dalle imprese cooperative), che rappresenta una realtà lavorativa già presente nelle aree montane. Bisogna quindi prevedere incentivi per la piccola cooperazione in questi territori, ovviamente a condizione che non risulti snaturata la finalità del provvedimento in discussione.

Ritengo che, per l'esecuzione di determinati lavori nelle aree montane, non debbano intervenire soggetti estranei a quella realtà territoriale e che occorra invece incentivare la permanenza in quelle aree delle popolazioni residenti proprio per la salvaguardia del territorio.

Sono pertanto favorevole ad elaborare una normativa che tenga conto del ruolo della piccola cooperazione nell'attività agricola e di forestazione nelle aree montane, che rappresenta un bene prezioso per la difesa territoriale.

Vorrei quindi invitare il sottosegretario Diglio a riflettere su queste osservazioni per trovare un punto di equilibrio tra le varie posizioni espresse. Ugualmente invito la senatrice Angeloni a cercare una soluzione per recuperare il ruolo della piccola cooperazione nei territori montani.

Sono favorevole in linea di massima all'articolo 15 nel testo proposto dalla Sottocommissione. Tuttavia, ribadisco ancora una volta l'invito a riconsiderare, nei limiti del possibile, la realtà della piccola cooperazione nell'ambito della forestazione e dell'attività agricola minore.

CIMINO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione critica in merito al limite di 280.000.000 di lire riferito non solo al singolo lavoro o servizio ma anche ad ogni eventuale lotto funzionale degli stessi. Quindi, teoricamente, si potrebbe arrivare anche ad un miliardo, ad esempio, sommando diversi lotti da 280.000.000 ciascuno.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo opportuno accantonare l'articolo 15. Invito il relatore a predisporre eventualmente un nuovo testo, tenendo conto delle posizioni espresse dal Governo, testo che potremo esaminare nella prossima seduta.

Se comunque prima del termine dei lavori odierni verrà trovato un accordo, non ho nulla in contrario a riprendere l'esame di questo articolo per giungere alla sua approvazione finale.

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Esenzione da adempimenti previdenziali e assistenziali aggiuntivi)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti che si avvalgano di lavoratori che continuino a prestare altra attività, di lavoro autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati da almeno due anni per tutte o per alcune forme di previdenza o di assistenza obbligatoria, nel caso di corresponsione di un compenso economico, non sono tenuti al versamento di contributi e premi previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa. I predetti lavoratori conservano a tutti gli effetti le rispettive condizioni professionali e previdenziali.

2. Sono esclusi dall'esenzione i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali e le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera possono assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi territori, anche se accertati dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ai fini delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola».

16.3

CARLOTTO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «agricoltori a titolo principale o braccianti agricoli stagionali».

16.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo; dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. I lavoratori che prestano la propria attività alle condizioni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali ed assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro, autonomo o professionale, che continuano a prestare. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera».

16.4

IL RELATORE

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Signor Presidente, ritengo di essere l'autore di questo articolo, che ho steso tenendo conto

di quanto è stato approvato nell'ambito del disegno di legge collegato alla legge finanziaria: mi riferisco in particolare alle ritenute previste per i lavoratori e per i pensionati, escludendosi l'onere, per chi ha già una copertura assicurativa, di versare ulteriore contributi.

Dagli accertamenti che ho effettuato mi risulta che, non soltanto nei comuni montani, chi svolge un secondo lavoro non gode per esso di copertura previdenziale.

Si potrebbe obiettare che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria è stato approvato da questo ramo del Parlamento ed è attualmente in discussione alla Camera dei deputati, che potrebbe anche non approvarlo. Quindi si potrebbe mantenere la norma.

Voglio chiarire che non c'è un onere corrispondente all'articolo 16 perchè non c'è una prestazione previdenziale corrispondente. Il Ministero del tesoro potrebbe chiedere di esplicitare che non c'è un trattamento previdenziale aggiuntivo, non può però chiedere sul provvedimento in esame quel che non chiede sul disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Noto infine che in ordine alla copertura del provvedimento si fanno richieste che, se dovessero essere generalizzate, cioè se dovessimo specificare ogni volta che la norma non comporta oneri, allungherebbero inutilmente i testi.

CARLOTTO. Ho dei dubbi che vi sia una norma che consenta ad un coltivatore diretto, iscritto allo SCAU, di svolgere altra attività che determina un eventuale reddito superiore al reddito agricolo, mantenendo la qualifica di coltivatore diretto.

Insieme all'INPS e allo SCAU abbiamo predisposto l'emendamento 16.3 interamente sostitutivo del testo dell'articolo 16, sempre che si voglia mantenere quest'orientamento, giuridicamente sostenibile e compatibile con le leggi esistenti. È infatti necessario legalizzare l'attività *part time* che storicamente svolgono le persone che vivono in montagna (maestri di sci, guide alpine e così via) soprattutto per non limitare la presenza dei giovani nelle zone montane.

CIMINO. Mi associo alla richiesta del senatore Carlotto e preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 16.3 qualora le argomentazioni del relatore non dovessero risultare convincenti.

PRESIDENTE. Dal momento che permangono delle posizioni contrastanti, propongo, come per l'articolo 15, l'accantonamento dell'articolo 16. Credo infatti che il tentativo di chiarimento vada ulteriormente approfondito.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono

la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al nono rigo, dopo le parole: «a prima abitazione» aggiungere le altre: «ed attività economiche. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti».

17.3

CARLOTTO

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Regioni, sentite le comunità montane, individuano i criteri da adottare per i suddetti interventi finalizzati al recupero del patrimonio abitativo esistente con priorità alle case sparse ed ai piccoli agglomerati nonchè per l'incentivazione di nuove attività economiche eco-compatibili».

17.4

CARLOTTO

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «attribuendo priorità agli interventi fuori delle zone perimetrate destinate agli insediamenti residenziali».

17.2

CARLOTTO

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, se emendiamo l'articolo 17 nel senso di riservare ai territori montani una percentuale non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti per l'edilizia previsti dalla legge n. 179 del 1992, sarei disposto a ritirare l'emendamento 20.1.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, l'articolo 17 tratta di incentivi finanziari per l'insediamento in zone montane. Si autorizzano le regioni a dare, con proprie risorse, premi a coloro che trasferiscono la residenza da comuni non montani a comuni montani.

Per la verità, questo articolo non sarà molto popolare nelle zone montane perchè ci si chiederà se è stato previsto qualcosa anche per coloro che da sempre risiedono in quelle aree.

Il professor Barberis, di cui tutti abbiamo grande rispetto e stima, ha ricordato l'esempio di altri paesi che stanno attivando incentivi simili. Il sottosegretario Diglio non deve scandalizzarsi: ad esempio, il Giappone ha previsto incentivi per coloro che trasferiscono la propria residenza dalle aree ad elevata concentrazione urbana alle zone rurali perchè si è constatato che i costi degli insediamenti urbani sono diventati eccessivamente onerosi per la collettività. Il professor Barberis, pur convenendo che la norma può sembrare oggi un po' cervelotica, per così dire, ritiene che essa sia qualificante per il provvedimento.

Perciò ho espresso parere favorevole al riguardo. Per la tecnica seguita nell'elaborazione del testo legislativo, possiamo aggiungere qualsiasi altra norma, che però dovrebbe essere ad essa strettamente collegata. Mi riferisco alla proposta di riservare il 15 per cento del riparto delle risorse per l'edilizia residenziale ai comuni montani. Pur condividendo nella sostanza questa proposta, resto perplesso perchè conosco i meccanismi del riparto delle risorse per l'edilizia residenziale tra le regioni, da suddividere poi annualmente tra i vari istituti, i comuni, e via dicendo; è difficile quindi introdurre altre norme, nè saprei valutare fino in fondo la giustezza della previsione di un limite del 15 per cento. Come si calcola tale percentuale dal momento che il riparto preliminare avviene tra le regioni? In ogni caso, a mio avviso, sarebbe più opportuno discutere questa materia separatamente, non nell'ambito dell'articolo 17, al quale essa è collegata solo apparentemente. La questione principale in questo caso non è il patrimonio edilizio dei comuni montani ma il premio a coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune non montano ad uno montano.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Condivido pienamente le considerazioni svolte dal relatore.

GALDELLI. Signor Presidente, la proposta di soppressione dell'articolo 17 vuole essere una provocazione. Infatti, non sono contrario al principio ma ritengo che sia inopportuno prevedere agevolazioni solo a favore di coloro che si insediano nelle zone montane. In questo modo si avvia un meccanismo che non sappiamo dove può condurre.

Con questo provvedimento si stabiliscono le condizioni strutturali necessarie per il mantenimento dell'insediamento umano nelle aree interne e montane, ma la previsione di un incentivo per chi vi trasferisce la propria residenza pone diversi problemi, anche perchè dovremmo prevedere un incentivo analogo anche per chi già risiede e resta in quelle zone.

Peraltro, mentre il riferimento al trasferimento dell'attività economica è chiaro, non lo è invece quello relativo al trasferimento della residenza e dimora abituale; francamente quest'ultima è una dizione che giuridicamente non è molto chiara.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Per residenza e dimora abituale si intende il luogo in cui il soggetto vive realmente; cioè, la residenza non deve essere trasferita solo burocraticamente.

GALDELLI. Ma si dovrebbero poi effettuare accertamenti per verificarlo, quindi ritengo che quanto meno bisognerebbe riformulare più chiaramente questa norma. Inoltre, come già rilevato, si tratta di decisioni che altri devono prendere (le regioni, le comunità montane, eccetera). Nessuna vieta alle regioni di formulare norme più precise su questa materia.

Pertanto, invito i colleghi a riflettere su tali considerazioni.

CAMPAGNOLI. Vorrei sapere se il relatore è favorevole ad inserire in questo articolo la mia proposta emendativa.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non sono favorevole a trasferirla all'articolo 17 perchè non ritengo che sia la sede opportuna per questa materia. Dovrebbe essere previsto un articolo aggiuntivo.

CAMPAGNOLI. Ma non si tratta di dire alle regioni quello che devono fare. Si deve dire soltanto che il 15 per cento è riservato ai comuni montani.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Vi è una serie di emendamenti che non ha nulla a che fare con la materia oggetto dell'articolo in esame. Nessuno però ci vieta di inserire articoli aggiuntivi, che possiamo esaminare separatamente.

FRANCHI. Nella sostanza non cambia nulla. Quindi, approviamo l'articolo 17 e procediamo nell'esame degli articoli. Poi potremo aggiungere un articolo specifico.

CAMPAGNOLI. Ma non possiamo inserire un articolo *omnibus*.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Potremo redigere altri quattro o cinque articoli per le varie questioni sollevate (ad esempio, uno per l'edilizia residenziale abitativa, uno per le cooperative, e via dicendo).

PRESIDENTE. Poichè non è stata formulata una specifica proposta emendativa da esaminare in questa sede ed essendo comunque contrario il relatore ed il rappresentante del Governo ad affrontare la questione in tale ambito, vorrei pregare il senatore Campagnoli di valutare la possibilità di esaminare il problema da lui posto in sede di esame dell'articolo 20 o di altro articolo.

CAMPAGNOLI. In relazione all'articolo 20, proporrei un emendamento sostitutivo. Comunque, potremmo anche predisporre un articolo aggiuntivo specifico per ogni questione accantonata, come proposto poc'anzi dal relatore; in tal caso non ritirerò il mio emendamento all'articolo 20, potendo poi riproporlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

CARLOTTO. L'emendamento 17.3 da me proposto si inserisce nella linea evidenziata dal senatore Galdelli, alla quale ha accennato lo stesso relatore.

Anzitutto, non ha senso escludere dai benefici previsti dalla normativa coloro che sono già residenti nelle aree montane e comunque la previsione di tali benefici deve essere collegata anzitutto all'attività economica. Ad esempio, se dalla città si trasferisce in una comunità montana un fabbro, questo probabilmente potrà dare lavoro anche a due dipendenti. Pertanto colui che trasferisce un'attività economica è da preferire a chi trasferisce soltanto la propria residenza. Dobbiamo cercare di incentivare soprattutto il trasferimento delle attività economiche. Potremmo anche rivedere la formulazione della norma perchè questo emendamento può porre problemi di coordinamento.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono favorevole all'emendamento 17.3 del senatore Carlotto.

FRANCHI. Anch'io mi dichiaro a favore dell'emendamento 17.3.

GALDELLI. Sono favorevole alla proposta emendativa del senatore Carlotto.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che la formulazione adottata porterebbe praticamente alla previsione di un sostegno a favore delle attività economiche.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Propongo di sopprimere le parole: «ed attività economiche» in modo che gli incentivi riguardino soltanto l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Carlotto, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 17.4.

CARLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 17.4 completa l'emendamento 17.3: esso tende a favorire, rendendoli prioritari, gli interventi nei piccoli agglomerati e nelle case sparse, al fine di aumentare la presenza umana sul territorio ed incentivare le nuove attività economiche ecocompatibili.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere contrario.

CARLOTTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 17.2.

CARLOTTO. Signor Presidente, la mia filosofia è condivisa da molti dei presenti: la salvaguardia del medio e grande nucleo abitato è importantissima; è però altrettanto importante favorire quei soggetti che risiedono al di fuori delle aree perimetrate.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere contrario.

CARLOTTO. Ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

GALDELLI. Il mio Gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 17, il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. Per i lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1993 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da piccole e medie imprese industriali, da

imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, a far data dal 1º gennaio 1994 è concessa una riduzione, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

17.0.1

CARLOTTO

Invito il senatore Carlotto a ritirare il presente emendamento, perchè, mancando della necessaria copertura finanziaria, non potrà essere posto in votazione dalla Presidenza.

CARLOTTO. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento successivamente alle prime riunioni della Sottocommissione e dopo aver consultato direttamente, presso la Commissione lavoro del Senato, il ministro Giugni. Egli stesso mi ha manifestato la volontà del Governo di estendere la fiscalizzazione degli oneri sociali per favorire l'occupazione. Ho pensato pertanto che il Governo dovrà giustamente tener conto delle necessità delle aree in cui è presente il maggior indice di disoccupazione; considerato che tale fenomeno ha ripercussioni su molte zone montane, che si trovano nuovamente ad accogliere i lavoratori che non hanno più posto di lavoro nelle grandi fabbriche, è opportuno che si tenga conto non soltanto delle zone depresse ma anche delle aree montane.

Sono comunque disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Potrebbe trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

FRANCHI. Se lo facesse, senatore Carlotto, vi aggiungerei anche la mia firma.

GALDELLI. Lo farei anch'io.

CARLOTTO. Signor Presidente, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni 5ª e 9ª riunite del Senato,

ravvisata la necessità di concedere ai lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro nelle piccole e medie imprese industriali, in quelle artigiane, agricole, commerciali e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione del disegno di legge recante «Nuove disposizioni per le aree montane», a far data dal 1° gennaio 1994, una riduzione, per ogni mensilità, fino alla 12ª compresa, del contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210;

attesa la necessità che tali riduzioni non debbano spettare ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, che siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previsti dai contratti collettivi nazionali o provinciali;

ritenuto che le agevolazioni in questione debbano essere cumulabili con le vigenti disposizioni in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali gli sgravi sopra indicati.»

0/1169/1/5ª e 9ª

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno in esame, proposto dai senatori Carlotto, Franchi e Galdelli.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI STATALI

Art. 18.

(Organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane)

1. L'organizzazione del servizio scolastico nei comuni montani è disposta con programmi triennali formulati dalle regioni d'intesa con

gli uffici scolastici regionali. I programmi triennali sono stabiliti previa consultazione, da parte delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati e, da parte degli uffici scolastici regionali, dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Il Governo ha un potere di eccezione sui programmi regionali che deve essere esercitato entro tre mesi dalle deliberazioni dei consigli regionali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma che mirano a promuoverne lo sviluppo qualitativo, a garantirne l'organizzazione anche sotto il profilo dell'attuazione del diritto allo studio e dell'ammmodernamento delle strutture edilizie esistenti, a promuovere iniziative che stimolino l'apprendimento della storia e delle tradizioni locali.

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per lo Stato gli accordi di programma d'interesse regionale sono promossi dal Ministero della pubblica istruzione per il tramite dell'ufficio scolastico regionale. L'ufficio scolastico regionale acquisisce le proposte ed i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per l'elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. Gli accordi di programma regionale sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Presidente della regione e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 2ª serie speciale.

5. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati».

18.1

CAMPAGNOLI

Sopprimere le parole da: «Il Governo» fino a «regionali».

18.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono sostanzialmente favorevole all'emendamento 18.1, ma pregherei il presentatore di accogliere una mia proposta di modifica tesa a ridurre la portata dell'emendamento. In altre parole, propongo di sopprimere la seconda parte del comma 1, dopo le parole: «accordi di programma» e di sopprimere il comma 3.

CAMPAGNOLI. Accetto la modifica proposta dal relatore.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo ritiene che la normativa proposta abbia un carattere di eccessivo appesantimento del testo.

GALDELLI. Signor Presidente, ritengo sia preferibilmente mantenere l'articolo 18, con la modifica proposta con il mio emendamento, da integrarsi con i successivi emendamenti 19.1 e 19.2.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 18.1, presentato dal senatore Campagnoli, perchè introduce anche nell'organizzazione del servizio scolastico delle zone montane l'accordo di programma, strumento che avevamo già previsto con la riforma della scuola secondaria superiore. Si tratta perciò di attivare lo stesso meccanismo anche per la scuola dell'obbligo.

Proporrei peraltro al senatore Campagnoli di modificare il testo, sopprimendo la seconda parte del comma 1, dopo le parole: «accordi di programma» e di sopprimere il comma 3 che è solo una specificazione superflua di una procedura che il Ministero della pubblica istruzione attua per definire l'accordo di programma.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. A mio parere il concetto di accordo di programma potrebbe creare un appesantimento eccessivo e pericoloso.

**Presidenza del Vice Presidente
della 9^a Commissione permanente FRANCHI**

GALDELLI. Signor Presidente, proporrei di mantenere il testo proposto dalla Sottocommissione, inserendo peraltro la modifica che propongo con l'emendamento 18.2, cioè di sopprimere le parole da: «Il Governo» fino a: «regionali» ed integrandolo con gli emendamenti 19.1 e 19.2 che ho presentato al successivo articolo. In questo modo a mio parere si risolvono tutti i problemi sollevati dall'emendamento del senatore Campagnoli.

PAVAN. Signor Presidente, non comprendo la necessità di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli accordi di programma regionale approvati dal Ministro della pubblica istruzione, come prescrive il comma 4 dell'emendamento 18.1. Se inseriamo quest'obbligo a mio parere appesantiamo l'accordo.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Proporrei al senatore Campagnoli di sopprimere anche il comma 4.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, accogliendo la proposta del relatore, riformulo l'emendamento 18.1 nel seguente testo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani mediante la conclusione di accordi di programma.

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati».

18.1 (nuova formulazione)

CAMPAGNOLI

GALDELLI. Il problema della definizione degli accordi di programma così come espresso non dà risposte precise alla questione che volevamo risolvere.

Pertanto, dichiaro il mio voto di astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, nel nuovo testo, presentato dal senatore Campagnoli.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 18.2 risulta precluso.

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

(Scuola dell'obbligo)

1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1, il seguente comma:

«I provveditori agli studi, sentite le regioni e le province autonome, dispongono deroghe alle norme di legge e alle disposizioni amministra-

tive e di carattere generale relative alla localizzazione e agli istituti di istruzione e al numero minimo di studenti di ciascuna classe, al fine di assicurare la possibilità di frequentare i corsi agli studenti residenti nei territori montani».

19.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Qualora, per gravi motivi, non appaia comunque possibile che i corsi si svolgano nelle rispettive località di residenza, la regione o provincia autonoma, di intesa con i comuni interessati, assicura il trasporto degli alunni dalla rispettiva residenza a scuola e viceversa».

19.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

GALDELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.1 perchè a questo punto è venuto meno l'oggetto al quale fare riferimento.

La norma prevista nell'emendamento 19.2 avrebbe potuto essere collocata anche alla fine dell'articolo 18, come riformulato dal senatore Campagnoli.

PAVAN. Vorrei far rilevare che attualmente l'onere finanziario del trasporto è a carico dei comuni; con l'approvazione di questo emendamento esso si trasferirebbe invece alle regioni. Non so se sia possibile farlo.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore è contrario all'emendamento 19.2. Quella del diritto allo studio è materia già delegata alle regioni, che vi hanno già provveduto. L'articolo 19 tratta tutt'altro argomento: la possibilità di riunificare la scuola dell'obbligo in un unico istituto.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 19.2.

GALDELLI. Ritiro l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

